

REGOLAMENTO (CE) N. 2256/94 DELLA COMMISSIONE
del 19 settembre 1994
che fissa i prezzi limite ed i prelievi nel settore delle carni suine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1249/89⁽²⁾, in particolare gli articoli 8 e 12, paragrafo 1,

considerando che i prezzi limite ed i prelievi dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2759/75 devono essere fissati in anticipo per ogni trimestre secondo i metodi di calcolo indicati nel regolamento (CEE) n. 1611/90 della Commissione, del 15 giugno 1990, che fissa i prezzi limite e i prelievi nel settore delle carni suine⁽³⁾;

considerando che i prezzi limite ed i prelievi nel settore delle carni suine sono stati fissati da ultimo dal regolamento (CE) n. 1976/94 della Commissione⁽⁴⁾, per il periodo che va dal 1° agosto al 30 settembre 1994 e che è quindi necessario procedere alla nuova fissazione per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1994 che questa fissazione deve essere effettuata, di regola, sulla base dei prezzi dei cereali da foraggio nel periodo dal 1° aprile al 31 agosto 1994;

considerando che, nel fissare il prezzo limite valevole dal 30 novembre dal 1° gennaio e dal 1° aprile, si deve tener conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio sul mercato mondiale solo se il valore della quantità di cereali da foraggio registra un minimo di variazione rispetto al valore utilizzato per il calcolo del prezzo limite del trimestre precedente; che questo minimo di variazione è stato fissato al 3% dal regolamento (CEE) n. 2766/75 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3906/87⁽⁶⁾;

considerando che il valore della quantità dei cereali da foraggio si discosta di più del 3% dal valore utilizzato per

il trimestre precedente; che è quindi necessario tener conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio sul mercato mondiale in sede di fissazione dei prezzi limite per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1994;

considerando che, nel fissare il prelievo valevole dal 1° ottobre, dal 1° gennaio e dal 1° aprile, occorre tener conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio sul mercato mondiale solo se nella stessa data viene fissato un nuovo prezzo limite;

considerando che è stata effettuata una nuova fissazione dei prezzi limite; che è quindi necessario fissare i prelievi tenendo conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio sul mercato mondiale;

considerando che, per i prodotti del settore delle carni suine per i quali l'aliquota del dazio è stata consolidata nel quadro del GATT, i prelievi sono limitati all'importo risultante da tale consolidamento;

considerando che con i regolamenti (CEE) n. 3834/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante, per il 1991, riduzione dei prelievi per taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3668/93⁽⁸⁾, e (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a prodotti agricoli ed a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP)⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 235/94⁽¹⁰⁾, sono stati istituiti regimi speciali all'importazione che prevedono la riduzione del 50% dei prelievi nell'ambito di importi fissi o di contingenti annui, tra l'altro relativamente a taluni prodotti del settore delle carni suine;

considerando che, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea⁽¹¹⁾ alle importazioni di prodotti originari di detti paesi non si applicano prelievi;

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 129 dell'11. 5. 1989, pag. 12.

⁽³⁾ GU n. L 152 del 16. 6. 1990, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU n. L 198 del 30. 7. 1994, pag. 124.

⁽⁵⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 25.

⁽⁶⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 11.

⁽⁷⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 121.

⁽⁸⁾ GU n. L 338 del 31. 12. 1993, pag. 22.

⁽⁹⁾ GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 30 del 3. 2. 1994, pag. 12.

⁽¹¹⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.

considerando che con i regolamenti (CE) n. 3491/93⁽¹⁾ e (CE) n. 3492/93⁽²⁾ del Consiglio, relativi ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria e la Repubblica di Polonia, dall'altra parte, e con il regolamento (CEE) n. 520/92 del Consiglio, del 27 febbraio 1992, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica federativa ceca e slovacca, dall'altra⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2235/93⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 1, è stato istituito un regime di riduzione dei prelievi all'importazione di taluni prodotti; che il regolamento (CEE) n. 2698/93 della Commissione⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3560/93⁽⁶⁾, reca le modalità di applicazione del regime istituito da detti accordi nel settore delle carni suine;

considerando che è inoltre opportuno tener conto della decisione 94/1/CECA, CE del Consiglio e della Commissione⁽⁷⁾ relativa alla conclusione degli accordi sullo Spazio economico europeo, tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e l'Austria, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia, la Svezia e il Liechtenstein, dall'altro, di seguito denominato « accordo SEE »; che gli accordi bilaterali concernenti l'agricoltura tra la Comunità, da un lato, e l'Austria e la Finlandia, dall'altro, entrano in vigore contemporaneamente all'accordo SEE; che il regolamento (CE) n. 3580/93 della Commissione⁽⁸⁾ ha stabilito le modalità di applicazione del regime d'importazione di tali prodotti originari dell'Austria e della Finlandia;

considerando i regolamenti (CE) n. 3641/93⁽⁹⁾ e (CE) n. 3642/93⁽¹⁰⁾ del Consiglio, relativi ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria e la Romania,

dall'altra; che il regolamento (CE) n. 1590/94 della Commissione⁽¹¹⁾ reca le modalità di applicazione del regime istituito da detti accordi nel settore delle carni suine;

considerando che il regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio, del 29 marzo 1994⁽¹²⁾, ha aperto dei contingenti tariffari comunitari relativi a certi prodotti agricoli e ha fissato i prelievi applicabili all'importazione di questi prodotti; che il regolamento (CE) n. 1432/94⁽¹³⁾ ha stabilito le modalità d'applicazione del regime d'importazione previsto dal regolamento (CE) n. 774/94 per le carni suine;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1994, i prezzi limite e i prelievi previsti, rispettivamente, agli articoli 12 e 8 del regolamento (CEE) n. 2759/75 per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 dello stesso regolamento sono fissati ai montanti indicati in allegato.

2. Tuttavia, per i prodotti dei codici NC 0206 30 21, 0206 30 31, 0206 41 91, 0206 49 91, 1501 00 11, 1601 00 10, 1602 10 00, 1602 20 90 o 1602 90 10, per i quali l'aliquota del dazio è stata consolidata conformemente all'accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT), i prelievi sono limitati all'importo risultante da tale consolidamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 4.

⁽³⁾ GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU n. L 200 del 10. 8. 1993, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU n. L 245 dell'1. 10. 1993, pag. 80.

⁽⁶⁾ GU n. L 324 del 24. 12. 1993, pag. 42.

⁽⁷⁾ GU n. L 1 del 3. 1. 1994, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 326 del 28. 12. 1993, pag. 16.

⁽⁹⁾ GU n. L 333 del 31. 12. 1993, pag. 16.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 333 del 31. 12. 1993, pag. 17.

⁽¹¹⁾ GU n. L 167 dell'1. 7. 1994, pag. 16.

⁽¹²⁾ GU n. L 91 dell'8. 4. 1994, pag. 1.

⁽¹³⁾ GU n. L 156 del 23. 6. 1994, pag. 14.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 settembre 1994, che fissa i prezzi limite ed i prelievi nel settore delle carni suine

Codice NC	Prezzi limite ECU/100 kg	Ammontare dei prelievi ECU/100 kg ^(*)	Dazio convenzionale consolidato nel quadro del GATT (%)
0103 91 10	68,79	37,58	—
0103 92 11	58,51	31,96	—
0103 92 19	68,79	37,58 ^(*)	—
0203 11 10	89,46	48,87 ^(*) ^(*) ^(*)	—
0203 12 11	129,72	70,86 ^(*) ^(*) ^(*)	—
0203 12 19	100,20	54,73 ^(*) ^(*) ^(*)	—
0203 19 11	100,20	54,73 ^(*) ^(*) ^(*)	—
0203 19 13	144,93	79,16 ^(*) ^(*) ^(*) ^(?)	—
0203 19 15	77,83	42,51 ^(*) ^(*) ^(*)	—
0203 19 55	144,93	79,16 ^(*) ^(*) ^(*)	—
0203 19 59	144,93	79,16 ^(*) ^(*) ^(*)	—
0203 21 10	89,46	48,87 ^(*) ^(*) ^(*)	—
0203 22 11	129,72	70,86 ^(*) ^(*) ^(*)	—
0203 22 19	100,20	54,73 ^(*) ^(*) ^(*)	—
0203 29 11	100,20	54,73 ^(*) ^(*) ^(*)	—
0203 29 13	144,93	79,16 ^(*) ^(*) ^(*) ^(*)	—
0203 29 15	77,83	42,51 ^(*) ^(*) ^(*) ^(?)	—
0203 29 55	144,93	79,16 ^(*) ^(*) ^(*) ^(*)	—
0203 29 59	144,93	79,16 ^(*) ^(*) ^(*)	—
0206 30 21	108,25	59,13	7
0206 30 31	78,72	43,00	4
0206 41 91	108,25	59,13	7
0206 49 91	78,72	43,00	4
0209 00 11	35,78	19,55	—
0209 00 19	39,36	21,50	—
0209 00 30	21,47	11,73	—
0210 11 11	129,72	70,86 ^(*) ^(*)	—
0210 11 19	100,20	54,73 ^(*)	—
0210 11 31	252,28	137,81 ^(*) ^(*)	—
0210 11 39	198,60	108,49 ^(*)	—
0210 12 11	77,83	42,51 ^(*) ^(*)	—
0210 12 19	129,72	70,86 ^(*) ^(*)	—
0210 19 10	114,51	62,55 ^(*)	—
0210 19 20	125,24	68,41 ^(*)	—
0210 19 30	100,20	54,73 ^(*)	—
0210 19 40	144,93	79,16 ^(*) ^(*)	—
0210 19 51	144,93	79,16 ^(*)	—
0210 19 59	144,93	79,16 ^(*)	—
0210 19 60	198,60	108,49 ^(*)	—
0210 19 70	249,59	136,34 ^(*)	—
0210 19 81	252,28	137,81 ^(*) ^(*)	—
0210 19 89	252,28	137,81 ^(*)	—
0210 90 31	108,25	59,13	—
0210 90 39	78,72	43,00	—
1501 00 11	28,63	15,64	3
1501 00 19	28,63	15,64	—
1601 00 10	125,24	106,25 ^(?)	24

Codice NC	Prezzi limite ECU/100 kg	Ammontare dei prelievi ECU/100 kg ⁽¹⁾	Dazio convenzionale consolidato nel quadro del GATT (%)
1601 00 91	210,23	157,15 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾ ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾	—
1601 00 99	143,14	101,78 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾ ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾	—
1602 10 00	100,20	58,86	26
1602 20 90	116,30	93,38	25
1602 41 10	219,18	163,88 ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾	—
1602 42 10	183,39	128,04 ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾	—
1602 49 11	219,18	167,82 ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾	—
1602 49 13	183,39	124,78 ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾	—
1602 49 15	183,39	120,75 ⁽¹⁾ ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾	—
1602 49 19	120,77	85,21 ⁽¹⁾ ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾	—
1602 49 30	100,20	72,23 ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾	—
1602 49 50	59,94	60,63 ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾	—
1602 90 10	116,30	84,79	26
1602 90 51	120,77	82,26	—
1902 20 30	59,94	52,14	—

⁽¹⁾ Per i prodotti originari di paesi in via di sviluppo e figuranti nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3834/90, il prelievo è ridotto del 50 % limitatamente agli importi fissi ivi fissati.

⁽²⁾ Per i prodotti originari di paesi ACP/PTOM indicati nell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 715/90 modificato, il prelievo è ridotto del 50 % nei limiti dei contingenti ivi indicati.

⁽³⁾ I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

⁽⁴⁾ Per i prodotti importati da Polonia, Ungheria e dalle Repubbliche ceca e slovacca, il prelievo applicabile è limitato conformemente al regolamento (CEE) n. 2698/93.

⁽⁵⁾ Per i prodotti importati da Austria e Finlandia, il prelievo applicabile è limitato conformemente al regolamento (CE) n. 3580/93.

⁽⁶⁾ Per i prodotti importati da Bulgaria e Romania, il prelievo applicabile è limitato conformemente al regolamento (CE) n. 1590/94.

⁽⁷⁾ Per questi prodotti importati, il prelievo applicabile è limitato conformemente al regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio.

NB: I codici NC e i richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 2658/87 della Commissione, modificato.